



# Rapporto esplicativo concernente la modifica dell' ordinanza del DFI sulle bevande

20.05.2020

---

## I. Situazione iniziale

La presente revisione intende da un lato tenere conto di alcune proposte di modifica sollecitate dalle autorità esecutive cantonali e dalle cerchie interessate, e, dall'altro, adeguare talune disposizioni allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. In particolare occorre modificare gli allegati dell'ordinanza per rispettare l'allegato 7 (prodotti vitivinicoli) dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli<sup>1</sup>, entrato in vigore nel 2002.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Articolo 4

La modifica dell'articolo 4 è puramente formale e opera una distinzione più chiara tra le modalità di riempimento dell'acqua minerale naturale destinata ai consumatori e quelle adottate quando l'acqua in questione è utilizzata ad esempio come ingrediente di una bevanda diversa.

### Articolo 5 capoversi 1 e 3

Un'acqua minerale naturale è riconosciuta come tale se vanta una composizione minerale costante, che di norma dipende dalle caratteristiche della captazione d'acqua. Se il gettito di una sola fonte non è sufficiente, può succedere che un'acqua minerale naturale provenga da diversi giacimenti sotterranei la cui acqua viene miscelata in proporzioni definite, in modo da garantire tale composizione caratteristica e costante. In futuro occorre prevedere anche questa fattispecie, non contemplata dalla definizione attuale: l'articolo vigente deve quindi essere integrato di conseguenza.

### Articolo 7 capoverso 3

Si tratta di una modifica puramente formale senza conseguenze materiali.

### Articolo 9 capoverso 3 lettere a-c, g, h e p

Per assicurare la conformità richiesta con la direttiva 2009/54/CE<sup>2</sup>, è importante offrire ai produttori svizzeri le stesse possibilità di caratterizzazione vigenti nell'Unione europea. Per quanto riguarda la versione italiana della presente ordinanza, vanno ad esempio consentite le indicazioni «oligominerale» o «contenente ferro», simili alle indicazioni figuranti nell'allegato III della suddetta direttiva, in maniera da evitare qualsiasi ostacolo alla libertà di commercio.

---

<sup>1</sup> RS 0.916.026.81

<sup>2</sup> Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione), GU L 164 del 26.6.2009, pagg. 45-48.



È importante sottolineare che, nell'allegato III della direttiva 2009/54/CE, vengono utilizzate indicazioni differenti per il testo tedesco, francese e italiano. Trattandosi di elenchi esaustivi, è fondamentale che le tre versioni linguistiche dell'ordinanza sulle bevande riprendano gli stessi termini dell'allegato summenzionato.

In aggiunta sono state definite le condizioni in base alle quali un'acqua minerale naturale può recare l'indicazione «Indicata per la preparazione degli alimenti per lattanti». Tali requisiti sono simili a quelli stabiliti dalla legislazione tedesca (allegato 6 del regolamento tedesco sull'acqua minerale naturale, sull'acqua sorgiva e sull'acqua da tavola, «[Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser, Anlage 6](#)»).

### **Articolo 10 capoversi 1-3 e 6**

Capoverso 1: L'adeguamento proposto è correlato alla modifica dell'articolo 5 concernente l'acqua minerale naturale proveniente da più sorgenti.

Capoversi 2 e 3: La menzione attuale della composizione che fa riferimento ai controlli ufficiali è obsoleta e non è più praticata dai laboratori cantonali incaricati dell'applicazione del diritto alimentare. Di conseguenza, la lettera b del capoverso 2 può essere stralciata. La modifica dell'articolo 5 impone di specificare che un'acqua minerale naturale può essere costituita da una o più sorgenti. Per una composizione caratteristica, proveniente da una o più sorgenti, è consentita una sola designazione commerciale. Questo requisito è conforme alla direttiva 2009/54/CE articolo 8 paragrafo 2.

Capoverso 6: Le cerchie interessate hanno richiamato l'attenzione sul fatto che, in base alla direttiva 2009/54/CE articolo 7 paragrafo 2 lettera c, l'indicazione dei trattamenti finalizzati a ridurre il tenore di ferro di un'acqua minerale naturale non è sistematicamente obbligatoria. Esigere tale dichiarazione in Svizzera costituisce un ostacolo tecnico al commercio se il trattamento avviene per filtrazione o decantazione.

### **Articolo 32 capoversi 2 e 3**

L'adeguamento del capoverso 2 concerne unicamente la versione tedesca. L'indicazione «Fruchtsaftgehalt» non è corretta nel contesto in questione ed è dunque stata modificata in «Fruchtsaft».

### **Articolo 33 capoverso 1 lettera b**

Il dettato attuale dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b, in vigore dal 1° maggio 2017, si applica alle bevande aromatizzate in generale. La lettera in questione esige «l'indicazione della parte di estratto in per cento in massa oppure, nel caso dei prodotti pronti per essere bevuti, in g/l». L'applicazione all'intera categoria delle bevande aromatizzate non era voluta e non ha senso, dato che alcune di queste bevande (p. es. talune gazose) non contengono estratti.

L'indicazione obbligatoria della quantità di un ingrediente è disciplinata dall'articolo 12 OID. «L'indicazione della parte di estratto in per cento in massa oppure, nel caso dei prodotti pronti per essere bevuti, in g/l» prevista dall'articolo 33 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sulle bevande è un'indicazione simile a quella dell'articolo 12 OID. Per giunta occorre anche sottolineare che la legislazione europea corrispondente non contempla tale indicazione. Il capoverso 1 lettera b dell'articolo viene dunque abrogato per evitare qualsiasi ostacolo alla libertà di commercio con i nostri principali partner commerciali.

### **Articolo 39 capoverso 1 lettere a e b**

Capoverso 1 lettera a: La disposizione dell'articolo 39 capoverso 1 lettera a concernente l'indicazione «contiene caffeina» è precisata in analogia all'allegato 2 parte B numero 4 OID. Essa non si applica



alle bevande a base di caffè, tè o estratto di caffè o tè la cui denominazione specifica comprende il termine «caffè» o «tè».

Capoverso 1 lettera b: La modifica corregge il riferimento erroneo all'«allegato 2 lettera B numero 4 OID», sostituito con «allegato 2 parte B numero 4 OID». Siccome l'obbligo di menzionare il tenore di caffeina è già previsto dalla disposizione a cui si rinvia, ossia l'allegato 2 parte B numero 4 OID, nella lettera b tale menzione può essere stralciata.

### **Articolo 58 capoverso 3**

La modifica pone rimedio a un errore nella denominazione scientifica della pianta utilizzata per produrre il mate: quest'ultimo è infatti fabbricato con foglie di *Ilex paraguariensis*, e non di *Ilex paraguayensis*.

### **Articolo 62**

Il 20 dicembre 2017, il Consiglio federale ha deciso di rafforzare il principio «Cassis de Dijon», tra l'altro riducendo le eccezioni a tale principio, eccezioni che comportano dei costi. Per questa ragione, il Consiglio federale il 20 dicembre 2017 ha deciso di eliminare le disposizioni particolari svizzere in materia di bevande alcoliche dolci. Poiché ciò consente di eludere la disposizione speciale svizzera prevista dall'articolo 62 mediante una domanda «Cassis de Dijon», la norma in questione, concernente l'indicazione complementare per le bevande alcoliche dolci, non è più necessaria e viene dunque soppressa.

### **Articolo 63 capoverso 1**

Nei Paesi confinanti, questa definizione non è armonizzata. Secondo il principio «Cassis de Dijon», è importante che prodotti non conformi alla definizione attuale possano essere commercializzati in Svizzera. Inoltre è fondamentale offrire anche ai produttori svizzeri di birra la possibilità di utilizzare cereali non maltati.

### **Articolo 64**

L'elenco delle materie prime consentite per la fabbricazione della birra risale al 1982. Nelle circostanze attuali, le cerchie interessate ritengono che questa lista debba essere completata o stralciata.

Per completarla, bisognerebbe menzionare un'ampia gamma di ingredienti che possono essere utilizzati per fabbricare la birra. A tale riguardo occorre anche ricordare l'abbandono del principio positivo deciso in occasione della revisione del diritto alimentare del 2017.

Per giunta, a seguito del riconoscimento unilaterale del principio «Cassis de Dijon», per stilare un elenco esaustivo degli ingredienti utilizzabili nella fabbricazione della birra bisognerebbe tener conto di tutte le norme in materia dei Paesi confinanti.

Considerata la complessità di queste composizioni e della relativa tecnologia, si è deciso di rinunciare alla menzione delle «materie prime amidacee e zuccherate» consentite per la fabbricazione della birra. L'articolo 63 stabilisce le esigenze minime per la denominazione specifica «birra», e l'articolo 65 le condizioni relative alle diverse categorie di birra tradizionali.

Si propone dunque di eliminare l'elenco in questione in modo da non creare più ostacoli tecnici al commercio di prodotti importati.

### **Articolo 65 capoversi 2 e 3**

Il rispetto del tenore di mosto iniziale per distinguere le diverse categorie di birra richiederebbe anche la definizione di un margine di tolleranza per ciascuna denominazione specifica proposta. Per sempli-



ficare i controlli in quest'ambito, le cerchie interessate hanno chiesto di fissare unicamente delle percentuali minime da rispettare in ogni caso per potersi avvalere delle rispettive denominazioni. I criteri applicabili alle varie categorie figurano nel capoverso 2. Il capoverso 3 è soppresso. Le quattro denominazioni specifiche previste sono conformi alle categorie di birra definite nella legge federale sull'imposizione della birra (RS 641.411).

## **Articolo 66**

In virtù della decisione di portata generale concernente la birra gueuze-lambic, basata sull'applicazione del principio «Cassis de Dijon», le specialità di birra fabbricate secondo il diritto belga e legalmente immesse in commercio in Belgio possono essere importate o fabbricate e immesse in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera<sup>3</sup>. Alla luce di questa decisione, non è più possibile mantenere ostacoli tecnici al commercio di birra. Inoltre, la caratterizzazione complementare «birra aromatizzata a...» deve soddisfare i requisiti generali dell'OID e non risultare ingannevole. Di conseguenza, l'articolo 66 capoverso 1 è stralciato.

## **Capitolo 10 Bevande spiritose**

Questo capitolo è stato sottoposto a revisione per tenere conto del nuovo regolamento (UE) 2019/787<sup>4</sup> concernente le bevande spiritose pubblicato nell'aprile 2019. Le modifiche in questione sono necessarie per garantire il rispetto dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, con cui la Svizzera si è impegnata a «rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria» in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Il regolamento europeo consente anche di definire categorie di prodotti supplementari importanti per il mercato nazionale e di disciplinarne i requisiti. Si è pertanto proceduto a definire ad esempio con chiarezza le possibilità di edulcorazione dei prodotti recanti la denominazione «vecchio» e di vari liquori. Su richiesta delle cerchie interessate, il titolo alcolometrico volumico minimo dell'assenzio è stato inoltre elevato dal 40 al 45 per cento vol.

## **Articolo 119 capoverso 2**

Il nuovo regolamento europeo garantisce maggiore chiarezza in particolare per quanto riguarda la possibilità di edulcorare determinate categorie di bevande spiritose. Anche a livello nazionale, si è dunque deciso di precisare le relative norme introducendo un allegato supplementare (allegato 16) che recepisce i tenori massimi e minimi fissati dalla legislazione europea. Questo nuovo allegato ha pure permesso di riunire tutti i requisiti legati all'edulcorazione in un'unica tabella e di eliminare i riferimenti ai tenori di zucchero in alcune definizioni, come ad esempio nel caso della crème de cassis (ex art. 152).

## **Articoli 120, 121, 146, 151-154**

Si è proceduto essenzialmente ad adeguare le condizioni in materia di aromatizzazione e colorazione ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2019/787. Il problema è che numerose specialità sono pro-

---

<sup>3</sup> [Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC n. 1089.](#)

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.



dotte secondo procedimenti tradizionali e spesso rappresentano eccezioni di cui occorre tenere conto. Di conseguenza, alcune bevande menzionate nel regolamento europeo non sono descritte in modo specifico nel capitolo 10 in quanto non vengono prodotte abitualmente in Svizzera. In virtù dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli e dell'adozione del principio «Cassis de Dijon», le bevande spiritose che non figurano nell'ordinanza sulle bevande ma sono conformi alla legislazione europea potranno essere commercializzate anche in Svizzera.

## **Allegato 2**

In analogia alla descrizione del metodo EN/ISO 6222:1999 citato nell'allegato 1 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), è opportuno precisare la temperatura e la durata d'incubazione per il rilevamento dei germi aerobi mesofili nell'acqua minerale naturale. Inoltre deve essere corretto il metodo per il rilevamento degli enterococchi (metodo di riferimento EN/ISO 7899-2 al posto di EN/ISO 7899-1).

## **Allegato 3**

Per quanto riguarda i trattamenti e le sostanze ammessi per le derrate alimentari di cui all'articolo 16 capoversi 1-4 e 6 nonché all'articolo 25 della presente ordinanza, all'USAV è stata chiesta l'aggiunta, per i succhi di frutta, delle proteine vegetali ottenute da piselli.

I trattamenti e le sostanze ammessi per le derrate alimentari di cui all'articolo 16 capoversi 1-4 e 6 nonché all'articolo 25 della presente ordinanza sono conformi all'allegato I parte II punto 3 della direttiva 2012/12/UE<sup>5</sup>. L'inserimento in questo elenco, per i succhi di frutta, delle proteine vegetali ottenute da piselli avviene in deroga alla lista corrispondente dell'UE. Tuttavia, poiché l'utilizzo di tali proteine è già stato autorizzato per l'elaborazione del vino, l'aggiunta in questione nell'allegato 3 è stata approvata.

Per i succhi di frutta, in Svizzera dunque in futuro si potranno utilizzare, oltre alle sostanze autorizzate nell'UE, anche le proteine vegetali ottenute da piselli.

## **Allegato 9**

Questo allegato e le rispettive appendici dovevano essere aggiornati per tenere conto di sei nuove pratiche e trattamenti enologici riconosciuti negli ultimi anni dalla legislazione europea e, in questo modo, rispettare gli impegni presi con l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli del 2002.

Nel 2019, la Direzione generale Agricoltura ha modificato profondamente le relative norme con il regolamento delegato (UE) 2019/934<sup>6</sup>. Oltre a introdurre una distinzione tra trattamenti e composti enologici, questo nuovo regolamento prevede anche una nuova classificazione dei composti in base al loro utilizzo, in particolare differenziando tra additivi e coadiuvanti tecnologici. Queste distinzioni potrebbero rivelarsi necessarie in futuro, soprattutto a scopi di caratterizzazione.

---

<sup>5</sup> Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, GU L 115 del 27.4.2012, pagg. 1-11.

<sup>6</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcol per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1.



Inoltre l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934 fa anche riferimento alle norme dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Le condizioni di questo allegato, descritte in maniera esaustiva, vengono regolarmente riviste per stare al passo con i progressi tecnologici in quest'ambito. Per tenere conto di queste frequenti revisioni, abbiamo deciso di togliere la rispettiva tabella dall'allegato 9 e di pubblicarla sul sito Internet dell'USAV. D'ora in poi, nella sezione «[Basi legali ed esecutive](#)» del suddetto sito si potranno consultare sia l'ordinanza sulle bevande, sia un documento separato con i requisiti previsti dalla regolamentazione europea corrispondente.

È importante sottolineare che i numeri delle «categorie di prodotti vitivinicoli» dall'1 al 16 del regolamento 2019/934/UE si riferiscono all'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013<sup>7</sup>.

Per evitare qualsiasi ostacolo tecnico ai danni dei produttori svizzeri, è altresì importante menzionare che le nuove pratiche enologiche autorizzate dalla legislazione europea potranno essere utilizzate anche in Svizzera.

### **Allegato 16**

Le possibilità di edulcorazione dei prodotti sono conformi al regolamento europeo menzionato in precedenza. L'allegato tiene inoltre conto dei requisiti previsti nelle definizioni di certe categorie di specialità svizzere, come ad esempio il liquore di genziana.

## **III. Ripercussioni**

### **1. Ripercussioni per la Confederazione**

Nessuna.

### **2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Nessuna.

### **3. Ripercussioni sull'economia**

Le modifiche proposte consentono di evitare qualsiasi ostacolo al commercio tenendo conto del diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

## **IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le modifiche relative ai prodotti vitivinicoli consentono di rispettare gli impegni previsti nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e l'Unione europea entrato in vigore nel 2002.

Anche le altre modifiche sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.